



Regolamento per l'iscrizione ai corsi singoli

[approvato in via definitiva dal Consiglio accademico
con delibera n° 35 del 2.09.2016]

Art. 1

Definizioni

Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 37 del *Regolamento didattico* del Conservatorio, definisce le norme per l'ammissione a singoli insegnamenti, qui denominati "corsi singoli".

I corsi singoli sono insegnamenti attivati, nell'anno accademico di riferimento, presso corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello. Si tratta esclusivamente di corsi collettivi, di gruppo o a carattere laboratoriale. Ad essi è possibile iscriversi senza l'obbligo di immatricolazione ad un corso di studio.

Ai fini del presente Regolamento, i corsi singoli sono classificati nelle seguenti tipologie:

1. corsi singoli finalizzati alla formazione personale e all'aggiornamento professionale;
2. corsi singoli finalizzati al raggiungimento dei requisiti curriculari richiesti per l'accesso ai diplomi accademici di secondo livello o alla partecipazione a concorsi;
3. corsi singoli per studenti che intendono anticipare esami appartenenti all'ordinamento didattico dei corsi di diploma accademico;
4. corsi singoli per studenti iscritti a istituti di alta formazione musicale esteri.

Art. 2

Iscrizione

L'iscrizione ai corsi singoli:

- ha la durata di un anno accademico,
- consente il sostenimento dell'esame negli appelli previsti nelle sessioni relative all'anno accademico di iscrizione,
- prevede il rilascio di regolare certificazione.

La carriera relativa ai corsi singoli si chiude automaticamente con il sostenimento degli esami degli insegnamenti approvati e, comunque, non oltre il termine dell'anno accademico. Per l'eventuale frequenza di corsi nell'anno accademico successivo è necessaria una nuova domanda di iscrizione.

L'iscrizione ad un corso singolo è incompatibile con quella ad altro corso di studio attivato presso istituti di alta formazione artistica e musicale. Inoltre, non è consentita in regime di interruzione o sospensione degli studi.

L'iscrizione non attribuisce il regolare *status* di studente di conservatorio, ma conferisce il diritto di accedere alla biblioteca e ai servizi strettamente connessi all'insegnamento al quale è riferita l'iscrizione.

Art. 3

Limitazioni

Il Consiglio accademico delibera le limitazioni connesse alla specificità del corso di studi o del singolo insegnamento.

Le limitazioni sono rese note attraverso il *Manifesto degli studi* del Conservatorio.

Art. 4

Contributi d'istituto

I contributi d'istituto relativi all'iscrizione ai corsi singoli sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Il dettaglio della contribuzione prevista è riportato nel *Regolamento in materia di tasse, contributi e imposte dovuti dagli studenti* del Conservatorio.

Art. 5

Corsi singoli finalizzati alla formazione personale e all'aggiornamento professionale

Si possono iscrivere coloro che hanno interesse specifico ad un aggiornamento culturale o all'integrazione delle competenze professionali.

Per poter procedere all'iscrizione è necessario il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso di studio cui appartiene l'insegnamento.

L'iscrizione è consentita anche per più di un insegnamento, purché il numero complessivo di crediti non superi i 15 CFA.

Il riconoscimento di esami superati come corsi singoli, nel caso di successive iscrizioni a corsi di diploma accademico di primo o secondo livello, sarà oggetto di valutazione da parte delle competenti strutture didattiche.

Art. 6

Corsi singoli finalizzati al raggiungimento di requisiti curriculari o alla partecipazione a concorsi

Possono iscriversi studenti che, pur possedendo il titolo di studio richiesto per l'immatricolazione ad un corso di diploma accademico di secondo livello, non dispongono dei requisiti curriculari necessari per l'accesso a quel corso in un dato anno accademico.

Possono iscriversi altresì a corsi singoli coloro che, in base a disposizioni vigenti, devono avere superato esami specifici ai fini della partecipazione a concorsi pubblici.

L'iscrizione è consentita anche per più di un insegnamento, purché il numero complessivo di crediti non superi i 15 CFA, fatta salva la possibilità di deroga – esclusivamente per questa fattispecie – da esercitare in relazione a specifici requisiti concorsuali richiesti dai bandi ministeriali.

Art. 7

Corsi singoli per studenti che intendono anticipare esami appartenenti all'ordinamento didattico dei corsi di diploma accademico

Possono iscriversi a corsi singoli gli studenti che, pur in possesso dei requisiti curriculari, non possono immatricolarsi ad un corso di diploma accademico (di primo o di secondo livello) in un dato anno poiché hanno conseguito la certificazione finale del corso pre-accademico o il titolo di primo livello dopo la scadenza del termine ultimo per l'immatricolazione.

Per avvalersi di questa opportunità lo studente deve necessariamente conseguire la certificazione finale del corso pre-accademico o il titolo di primo livello entro il 15 marzo.

A questi studenti, dopo il conseguimento della certificazione finale del corso pre-accademico o del titolo triennale, al fine di agevolare l'iscrizione rispettivamente ai corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello nel successivo anno accademico, è concesso di essere ammessi alla frequenza di insegnamenti di un corso di primo o di secondo livello, e sostenere i relativi esami, per un numero complessivo di crediti non superiore a 15 CFA.

A partire dall'anno accademico successivo, lo studente può chiedere l'immatricolazione al corso di diploma accademico ed il riconoscimento dei crediti acquisiti.

I Corsi singoli devono essere scelti tra gli esami curriculari del primo anno e vanno sostenuti nel rispetto delle propedeuticità, qualora siano previste.

Gli esami sostenuti secondo queste modalità non costituiscono titolo preferenziale per l'immatricolazione ai corsi di diploma accademico, e il loro

sostenimento non esenta lo studente dalle modalità di immatricolazione previste per il corso (verifica preventiva dei requisiti, esame di ammissione, ecc.)

Lo studente che non ha ancora conseguito la certificazione finale pre-accademica o il titolo di primo livello alla data del 15 marzo può presentare una richiesta di iscrizione sotto condizione. L'iscrizione dovrà essere formalizzata immediatamente dopo il conseguimento della certificazione o del diploma accademico.

Art. 8

Studenti stranieri

Possono essere ammessi a seguire corsi singoli presso corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, con il limite massimo di 15 CFA, studenti stranieri iscritti presso istituzioni estere di alta formazione musicale. Ad essi si applicano le norme di accesso emanate dal MIUR.

Le modalità di ammissione e di frequenza sono quelle indicate all'art. 5 del presente Regolamento.

Per gli studenti stranieri che frequentano il Conservatorio di Sassari in base a specifici programmi o accordi di mobilità internazionale sono validi i relativi protocolli.

Art. 9

Periodi utili per l'iscrizione

I periodi utili per l'iscrizione sono definiti annualmente nel *Manifesto degli studi* del Conservatorio.

Art. 10

Norme transitorie

Per l'anno accademico 2016-17 i periodi utili per le iscrizioni sono i seguenti:

- I semestre: dal 10 novembre al 30 novembre 2016
- II semestre: dal 1 marzo al 15 marzo 2017